



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 122 dell'11 dicembre 2023

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 871
DEL 7 DICEMBRE 2023**

***ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA
DELLE VITTIME DI REATO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – VII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2023)**

L'anno duemilaventitré, il giorno di giovedì sette del mese di dicembre, alle ore 14.25 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 e successivamente anticipata alle ore 14.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Maselli, Regimenti, Righini e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera e Rinaldi.*

E' assente: *l'Assessore Palazzo.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 871

Oggetto: Proposta di legge regionale recante “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi., a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023);
- la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese");
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale), ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa");
- la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);
- la nota del Direttore generale prot. n. 866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTE

altresì:

- la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato ("direttiva sull'indennizzo") (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15);
- la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1);
- la Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1);
- la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2) e il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4);
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (direttiva sui diritti delle vittime) (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57);
- la Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio ("direttiva sulla lotta contro il terrorismo") (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6);
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011;
- la Comunicazione congiunta al parlamento Europeo e al Consiglio, Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 del 25 marzo 2020;
- la legge regionale n. 15 del 5 luglio 2001 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche;
- la legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2005 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche;
- la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche;
- la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità);
- la legge regionale 25 luglio 2023 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità);

CONSIDERATO che:

- il bisogno di sicurezza è un'esigenza particolarmente avvertita nella nostra società, atteso che i fenomeni devianti, singoli e/o collettivi hanno assunto una tale configurazione da ingenerare nell'opinione pubblica una costante paura del crimine ed il timore diffuso di poter essere vittimizzati;
- la sicurezza percepita e la risposta sociale conseguente è pertanto onere a cui la istituzione regionale, nei limiti delle proprie competenze, non può sottrarsi, anche condividendo obiettivi e strategie di attuazione con soggetti diversi (cittadini, istituzioni, attori sociali ed economici che operano sul territorio e che vivono quotidianamente il problema della sicurezza) e promuovendo e favorendo una pronta accessibilità a tutti i servizi pubblici di supporto, a vario titolo, alle vittime di reato nonché all'ascolto attivo dei cittadini che versano in una condizione di disagio, con una risposta il più rispondente possibile alle aspettative;
- appare quindi opportuno e doveroso introdurre, nell'ordinamento regionale, una figura istituzionale che, anche in raccordo con altri Garanti e organismi pubblici, si renda interprete delle istanze delle vittime di reato ponendosi come un punto di riferimento istituzionale e imparziale, affinché alle stesse siano riconosciute una compiuta tutela, in termini anche di assistenza, nel breve, medio e lungo periodo e, contestualmente, siano supportate nel combattere il sentimento di sfiducia, di isolamento e di insicurezza;

RITENUTO quindi opportuno proporre l'istituzione, mediante legge regionale del "Garante regionale per la tutela delle vittime di reato", a ulteriore garanzia del rispetto dei diritti delle persone vittime di reato, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi dimora stabile o temporanea nel territorio regionale;

VISTA la proposta di legge regionale concernente "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato", che consta di n. 10 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO

in relazione alla indennità prevista dalla suddetta proposta di legge per il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, della normativa statale e regionale in materia di contenimento dei costi della politica e, in particolare, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e della legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche;

VISTE

- la nota prot. 1183322 del 19 ottobre 2023 con la quale la Direzione regionale Affari Istituzionale e Personale ha inviato la proposta di legge regionale avente ad oggetto "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato", all'Ufficio Legislativo dell'Ufficio di Gabinetto per il coordinamento del testo, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche;
- la nota prot 1395709 del 1° dicembre 2023, con la quale l'Ufficio Legislativo dell'Ufficio di Gabinetto ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale di cui trattasi;

VISTE altresì, la relazione illustrativa dell'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale "Bilancio,

Governo societario, Demanio e Patrimonio, unite alla presente proposta di legge, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 10 articoli, recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Personale, Enti Locali, Sicurezza urbana e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale, che consta di n. 10 articoli, recante "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Personale, Enti Locali, Sicurezza urbana e della relazione tecnica del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO”

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale del Lazio, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Destinatari delle attività del Garante)

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche vittime di reati specifici quali i delitti contro la persona, i delitti contro l'incolumità pubblica, i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630, 644 del codice penale, commessi nell'ambito del territorio nazionale in danno ai residenti nella Regione Lazio e, se commessi nel territorio della Regione stessa, altresì in danno alle persone domiciliate, anche temporaneamente, o aventi dimora, stabile o temporanea, nel territorio regionale.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto.

Art. 3

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste, in modo pronto e gratuito, le vittime di reato e, in particolare, le vittime in condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 90 quater del codice di procedura penale, fornendo le informazioni indicate nel comma 2;
- b) esegue una mappatura, aggiornata annualmente, dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, sul territorio laziale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché dei diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di sensibilizzazione, formazione, educazione, mediazione penale e giustizia riparativa;
- c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- d) promuove azioni informative affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
- e) può proporre alle amministrazioni regionali competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
- f) promuove iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie provinciali, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento alle associazioni non aventi scopo di lucro iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge nella Regione Lazio;
- g) promuove attività divulgative, di formazione ed aggiornamento degli operatori della polizia locale;
- h) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti;
- i) favorisce e promuove, di concerto con l'assessorato regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, politiche di prevenzione e di sicurezza nonché di protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle persone vittime di reato, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa le persone vittime di reato che ne fanno richiesta in merito:

- a) ai tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
- b) alle forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini

professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti o organismi.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con le altre autorità di garanzia a livello nazionale e regionale e, in particolare, con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per i detenuti, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, il Difensore civico, nonché con l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e violenza sulle donne, istituito con la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche.

4. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

Art. 4

(Nomina, requisiti, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime maggioranze previste per l'elezione del Difensore civico regionale.

2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.

4. Per la finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio (BURL) apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

5. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali significative nel settore della tutela legale e dei diritti umani.

6. Non sono eleggibili a Garante:

- a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri e gli assessori regionali, della città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;
- b) i dipendenti della Regione, della città metropolitana, delle province, dei comuni e delle ASL;
- c) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, della città metropolitana, provinciale e comunale;
- d) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
- e) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la città metropolitana, le province, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale;
- f) i soggetti nei cui confronti ricorrere il divieto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna

per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190) e successive modificazioni.

7. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio, durante lo svolgimento dell'incarico, di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi, anche potenziale, con le attribuzioni proprie della medesima carica.

8. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui, rispettivamente, al comma 6, lettere da a) ad e) e al comma 7, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.

9. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui al comma 6, lettera f), il Presidente del Consiglio regionale lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.

10. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

11. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 2.

Art. 5

(Relazioni agli organi istituzionali)

1. Il Garante riferisce ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente sull'attività svolta e presenta una dettagliata relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività medesima.

Art. 6

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante ha sede a Roma presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite, previa delibera di Giunta Regionale e sentita la commissione consigliare competente, su motivata richiesta del Garante, in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, da altre pubbliche amministrazioni.

2. Per l'espletamento della propria attività il Garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spettano altresì le eventuali spese di missione fuori dal territorio regionale, per le attività legate alla tutela delle vittime di reato residenti nella Regione Lazio. Tali spese dovranno essere documentate e riconosciute nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 6, comma 2, stimati in complessivi euro 24.000,00, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2023-2025.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, concernenti la struttura organizzativa a supporto dell'attività del Garante, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 9

(Disposizione transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 4 comma 4 è pubblicato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana

Proposta di legge regionale concernente:

“ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO”

Relazione illustrativa

Il bisogno di sicurezza è un'esigenza particolarmente avvertita nella nostra società, atteso che i fenomeni devianti, singoli e/o collettivi hanno assunto una tale configurazione da ingenerare nell'opinione pubblica una costante paura del crimine ed il timore diffuso di poter essere vittimizzati. La sicurezza percepita, e la risposta sociale conseguente, è pertanto onere a cui una Istituzione regionale, nei limiti delle proprie competenze, non può sottrarsi.

Per produrre sicurezza, reale e percepita, è importante una capillare attività di prevenzione e contrasto e la sua pubblicizzazione.

Sicurezza reale, percepita e da ultimo, sicurezza “partecipata” i cui elementi fondamentali sono la compartecipazione e la condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione da parte di soggetti diversi: i cittadini, le istituzioni, tutti gli attori sociali ed economici che operano sul territorio e che vivono quotidianamente il problema sicurezza.

I drammatici dati relativi al numero dei delitti violenti contro la persona ed il patrimonio creano profondo allarme sociale e danno ai cittadini la sensazione di non essere adeguatamente protetti dallo Stato.

Questa sensazione si estende anche ad una fase successiva, quando le vittime si trovano ad affrontare le conseguenze personali e sociali ed i lunghissimi procedimenti penali dopo aver subito un'aggressione, una violenza o la perdita di un familiare.

Una pronta accessibilità ai servizi pubblici di supporto alle vittime di reati, la disponibilità degli addetti alla erogazione dei servizi, l'**ascolto attivo dei cittadini** che versano in una condizione di disagio, con una risposta il più rispondente possibile alle aspettative, può pertanto incidere sulla percezione della sicurezza.

Appare, quindi, ineluttabile la necessità di introdurre una figura istituzionale che si renda interprete delle istanze delle vittime di reato, ponendosi come un faro istituzionale e imparziale affinché alle stesse siano riconosciute una compiuta tutela, in termini anche di assistenza, nel breve, medio e lungo periodo.

Le vittime devono essere aiutate a superare le difficoltà derivanti dal crimine subito, poiché, oltre al danno materiale, esse soffrono quasi sempre di un danno morale che il risarcimento economico, solo simbolicamente e spesso in ritardo, ripara nella sua interezza. In particolare, a queste persone è necessario garantire: sostegno emotivo e assistenza diretta; servizio di consulenza legale e

psicologica; sostegno durante tutto l'iter giudiziario e nelle fasi successive alla sentenza. Tale supporto spetta allo Stato, che deve assicurare un'assistenza specifica alle vittime, rispondendo alle loro esigenze fondamentali, attraverso un organo *ad hoc* che promuova i loro diritti in stretta collaborazione con il Ministero della Giustizia e che garantisca, attraverso una specifica formazione professionale, che le vittime di reato ricevano idonei servizi di assistenza dalle strutture all'uopo esistenti nel territorio nazionale.

Bisogna, di conseguenza, adottare politiche di intervento volte a combattere il sentimento di sfiducia, di isolamento e di insicurezza oggi tanto diffuso tra le persone che, in modo diretto o indiretto, sono stati vittime di un crimine. Al fine di garantire la tutela di cittadini particolarmente indifesi e vulnerabili, appare dunque necessario un intervento legislativo volto a istituire un'autorità Garante dei diritti delle vittime dei reati, guardando anche a quanto l'Unione Europea, nel merito, si è adoperata a promuovere. Tra questi provvedimenti normativi, alcuni vincolanti per i Paesi membri, possiamo citare la Direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati e la Direttiva 2012/29/UE sui loro diritti minimi, obbligandoli ad adeguarsi alla moderna concezione del reato, inteso come violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e ad intervenire, conseguentemente, a favore delle stesse, a prescindere dalla loro nazionalità di appartenenza. Da ultimo, ma non importanza, il 24 giugno 2020, la Commissione europea, sulla base della considerazione che le vittime di reato sono ancora impossibilitate a far valere pienamente i loro diritti, a causa di un incompleto recepimento e/o di un'errata attuazione, nei singoli ordinamenti giuridici nazionali, del complesso normativo adottato dall'Unione europea, ha delineato una strategia per rafforzare i diritti delle vittime, nel documento intitolato "*Per una nuova strategia dell'UE in materia di diritti delle vittime 2020/2025 – For a new EU victims'rights strategy 2020/25*". Se ne deduce che una politica efficace di lotta alla criminalità e di sicurezza preventiva richieda che le istituzioni garantiscano alle vittime un ambiente sicuro nel quale denunciare i reati. Un'assistenza e una protezione migliori delle vittime di reato si tradurranno in una maggiore sicurezza, reale e percepita per tutti i cittadini. Di conseguenza, e per quanto suesposto, si ritiene vitale introdurre una figura istituzionale che si renda interprete delle istanze delle vittime di reato ponendosi in posizione imparziale affinché alle stesse vengano riconosciute una compiuta tutela, un'assistenza di lungo periodo e una tempestiva valutazione individuale per definire le esigenze di protezione ; che promuova e sensibilizzi sui loro diritti agevolando la collaborazione con le agenzie del territorio, con la magistratura, con gli altri organi di garanzia; che sostenga una formazione specifica per le forze dell'ordine e la polizia locale, affinché non si generino effetti di vittimizzazione secondaria. Come è noto il legislatore con la legge regionale n. 31 del 6 ottobre 2003 ha istituito il **Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale**, un organo che tutela i diritti delle persone che commettono reati, nel rispetto di quanto disciplinato dalle normative internazionali e nazionali in

tema di tutela dei diritti umani e di rieducazione del reo; appare pertanto equo, in una logica non antagonista ma complementare, istituire un Garante a cui possano rivolgersi le vittime di reato, affinché nella nostra Regione possa portare ad unità il percorso avviato in una prospettiva di protezione e di tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte nel reato e nei procedimenti giudiziari conseguenti. Ciò premesso, con la presente proposta di legge si stabiliscono le funzioni del Garante, si introduce la definizione di vittima, si definiscono i compiti del Garante, i criteri di nomina e le cause di incompatibilità, si promuove la collaborazione delle agenzie già attive nel territorio anche attraverso rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato. Ai fini della più ampia condivisione, la presente proposta è stata inviata in visione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Dott. Francesco Lo Voi ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Avv. Paolo Nesta, che l'hanno accolta favorevolmente auspicandone la migliore riuscita e l'inizio di un percorso condiviso sul tema. Da ultimo, ma non per importanza in termini di indirizzo politico, relativamente all'indennità spettante al Garante delle vittime di reato, è stata richiamata la normativa statale e regionale in materia di contenimento dei costi della politica ed, in particolare, del [decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#) e successive modifiche e della legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche.

L'Assessore

On. Prof.ssa Luisa Regimenti

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Con la proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 10 articoli, è stabilita l’istituzione, presso il Consiglio regionale del Lazio, della figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Tra gli articoli citiamo, in particolare: l’articolo 3, concernente le funzioni del Garante, l’articolo 4, relativo alla elezione, ai requisiti, alla durata in carica e alla incompatibilità e revoca (il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime maggioranze previste per l’elezione del difensore civico regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta), l’articolo 6, ove è previsto che il Garante si avvalga di un’apposita struttura organizzativa per l’espletamento della propria attività e l’articolo 7, relativo al trattamento economico del Garante. Infine, l’articolo 8, concernente le disposizioni finanziarie.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente in riferimento all’articolo 7 (trattamento economico del Garante).

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di parte corrente tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della PL, ai sensi delle quali al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ed un rimborso per le eventuali spese di missione fuori dal territorio regionale, preventivamente autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché documentate e riconosciute nei limiti previsti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Tenuto conto delle disposizioni riguardanti il trattamento economico dei consiglieri regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 4/2013, in base alle quali l’indennità dei consiglieri regionali è attualmente pari ad euro 7.630,40 mensili lordi, e considerati i dati forniti dagli uffici competenti del Consiglio regionale, il costo per il trattamento economico per la figura del Garante è pari a complessivi euro 1.899,98 mensili, così composti: indennità pari euro 1.526,08 (20% dell’indennità dei consiglieri regionali), oneri previdenziali a carico della Regione pari euro 244,18 (16% di euro 1.526,08, considerato che l’8% è a carico del percettore già compreso nel lordo), IRAP pari ad euro 129,72 (8,50% di euro 1.526,08).

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”.

Complessivamente, quindi, la spesa annua è pari a euro 22.799,76 (1.899,98 x 12), alla quale deve essere aggiunta quella relativa al rimborso spese per le missioni. In tal caso, prendendo come riferimento il “Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali” (Allegato A alla Deliberazione Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2013, n. 49), nonché i dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale in relazione alle missioni dei consiglieri regionali per l’anno 2022 (spese rimborsate in favore di sette consiglieri per un totale complessivo pari a euro 3.843,10 – spesa media per singolo consigliere pari a 550 euro annui), la spesa stimata annua è pari a euro 1.000,00. Risulta coerente, dunque, una quantificazione complessiva pari a 24 mila euro annui.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2. in riferimento alla struttura organizzativa a supporto delle funzioni del Garante, le stesse non comportano un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto la predetta struttura sarà composta da personale regionale il cui costo è già ricompreso nell’ambito del relativo trattamento economico (tabellare e accessorio).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7 (trattamento economico del Garante) della PL, stimati in complessivi euro 24.000,00, a decorrere dall’anno 2024, si provvede nell’ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2023-2025. Infatti, la copertura predetta tiene conto che, a fronte di un trasferimento annuo al Consiglio regionale pari a oltre 52/53 milioni di euro, al termine di ogni singolo esercizio è stato conseguito un avanzo (dati da rendiconto in riferimento all’ultimo triennio), pari a: 11,22 milioni di euro nel 2020, 10,16 milioni di euro nel 2021, 10,49 milioni nel 2022.

Relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2 (struttura organizzativa a supporto delle funzioni del Garante), della PL, dalle stesse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto, trattandosi di personale regionale, il relativo costo è già ricompreso nelle risorse previste a legislazione vigente nell’ambito del programma 10 della missione 01, titolo 1 (capitoli di spesa U0000S11401, U0000S13401, U0000S11503).

Si precisa, infine, che le funzioni del Garante di cui all’articolo 3 della PL non si configurano come un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto le stesse sono esercitate nei limiti degli stanziamenti autorizzati in relazione alle specifiche leggi regionali di riferimento.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri di cui alla PL in oggetto, si provvede come sinteticamente rappresentato nei seguenti schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”.

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>Totale 2023-2025</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)